



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

SETTORE AMBIENTE, SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Rep. int. n. 2247/4 – Protocollo n. - *assegnato dal sistema (Cl. 6.3)*
Aviano, data della sottoscrizione digitale

Oggetto: Certificazione di destinazione urbanistica di terreni ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTA** la domanda presentata in data 28/05/2024 e perfezionata il 29/05/2024 dalla **Geom. TONON ANNALISA**, in qualità di tecnico del Settore Lavori Pubblici, Espropri e Patrimonio del Comune di Aviano (PN) – con sede in Piazza Matteotti n. 1;

CERTIFICA

che il terreno sito in questo comune e distinto in catasto come di seguito riportato, è posto, a norma del vigente P.R.G.C., approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 99/2001 e sue successive varianti, in :

Sez. A FG. 2 Mappale 105 :

Destinazione urbanistica :

- Zone G.2.2.1 - Turistica di alta montagna di saturazione residenziale intensiva (100.00%)

Vincoli :

- Aree private soggette a Vincolo Idrogeologico (100.00%)

Pericolosità :

- Zone stabili (100.00%)

Le prescrizioni urbanistiche relative alle zone predette sono quelle indicate nell'allegato stralcio delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Pag. 1 di 9

Si rilascia la presente certificazione in carta semplice ai sensi del punto 16 - Tab. All. B) al D.P.R. 642/72.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE, SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
Geom. Daniele Santarossa**

*sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

BBS-CMC / pre 2024-05-29 – perf 2024-06-10

COMUNE DI AVIANO

Piazza G. Matteotti, 1, 33081 AVIANO (PN) – Telefax 0434/666515 – Cod. Fisc. e P.IVA 00090320938

Responsabile del Settore Ambiente, Sviluppo Territoriale ed Economico: Geom. Daniele Santarossa (tel. 0434 666543)

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Geom. Silvana Boschian B. (tel. 0434 666509)

Incaricato del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Calandro (tel. 0434 666540)

Orari di ricevimento del pubblico del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata:

Lunedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (SOLO SU APPUNTAMENTO) e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Martedì - dalle ore 8.45 alle ore 13.30

Mercoledì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (SOLO SU APPUNTAMENTO)

Venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30

N.B.: Al fine di evitare lunghe attese è consigliato fissare telefonicamente un appuntamento con l'incaricato dell'istruttoria.

e-mail: urbanistica@comune.aviano.pn.it PEC: comune.aviano@certgov.fvg.it

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse al procedimento in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aviano nella persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente.

Pag. 2 di 9



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. (STRALCIO)

Art. 65 - Zone G - Disposizioni generali

Definizione e finalità

1. Sono costituite dalle parti del territorio montano e pedemontano caratterizzate da insediamenti turistici. Il PRGC prevede il riconoscimento e la valorizzazione di tali aree a fini turistici, nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche e ambientali dei siti.

Destinazioni d'uso e categorie di intervento

2. Oltre alle destinazioni d'uso e agli interventi consentiti nelle singole sottozone, sono consentiti:

- il ripristino delle aree degradate o alterate da interventi antropici;
- la realizzazione di interventi e opere di difesa finalizzate alla stabilità e sicurezza dei versanti e dei corsi d'acqua.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, conservazione tipologica, e ristrutturazione delle strutture edilizie esistenti, anche in condizione di rudere, con il mantenimento della destinazione d'uso esistente o con la sua trasformazione in quella consentita nelle singole sottozone, purché compatibile con la struttura edilizia da recuperare. In particolare, è consentita la ricostruzione delle strutture edilizie in condizione di rudere, con il ripristino delle sagome degli edifici, dello sviluppo planimetrico e dei materiali preesistenti.

Prescrizioni particolari

3. Gli interventi edilizi e infrastrutturali consentiti non devono compromettere la stabilità idrogeologica dei siti, devono essere compatibili con le caratteristiche paesaggistiche, ecologiche, storico-culturali e ambientali dei luoghi, devono utilizzare, di norma, tipi, forme e materiali costruttivi connessi con la tradizione locale o compatibili con essi. In particolare, gli interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento e nuova realizzazione, devono essere improntati, pur nel rispetto della concezione individuale del progettista, ai criteri della coerenza architettonica, della semplicità volumetrica, della essenzialità formale, dell'integrazione nel contesto insediativo e ambientale.

4. Le reti e impianti tecnologici, che debbano essere realizzati all'interno di tale zona in conformità all'art. 92, devono di norma essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, ne dovrà essere mitigato l'impatto sull'ambiente attraverso adeguati interventi, compresa la formazione di schermi vegetali.

5. Le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri previsti dalle zone possono essere utilizzati solo nel caso in cui non contrastino con le prescrizioni geologiche di cui al Capo III° e successivi Capi del Titolo III° "Tutele, vincoli, rispetti e deroghe" delle presenti N.T.A..

Sottozone

6. Le zone G - degli insediamenti turistici sono articolate dal PRGC nelle seguenti sottozone:

G.2 - turistiche di alta montagna;

G.3 - dei demani sciabili e degli impianti di risalita.

G.4 - turistica della pedemontana per attività ricettive all'aria aperta

Art. 66 - Zone G.2 - turistiche di alta montagna

Definizione e finalità

1. Sono costituite dall'ambito dell'insediamento turistico di Piancavallo, per il quale il P.R.G.C. promuove il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente oltreché un equilibrato sviluppo in assoluta compatibilità con il peculiare contesto paesaggistico ed ambientale.

Il P.R.G.C. prevede, oltre all'urbanizzazione delle aree di espansione e al completamento delle urbanizzazioni esistenti, la realizzazione di parcheggi, allo scopo di favorire l'utenza degli impianti di risalita.

Si prevede inoltre la ristrutturazione della viabilità per garantire accettabili livelli di fruibilità anche nei periodi di massima affluenza turistica.

Il P.R.G.C. persegue inoltre il recupero ambientale delle aree degradate e compromesse da interventi invasivi di recente realizzazione, attraverso interventi di ricucitura della struttura del verde di copertura a prato anche con interventi di piantumazione con essenze autoctone.

Si prevede inoltre la costituzione di aree e percorsi di esclusivo utilizzo pedonale e/o sciabile.

Destinazione d'uso e categorie d'intervento

2. Le destinazioni d'uso in generale consentite, salvo diverse specificazioni contenute nelle singole sottozone, sono:

- attività alberghiera e ricettivo-complementare
- residenziale
- servizi
- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita non superiore a mq. 400;
- servizi ed attrezzature collettive, pubbliche e di interesse pubblico;
- attività artigiane di assistenza e manutenzione.

Per tutto il patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Modalità d'intervento

3. Gli interventi sono di norma subordinati alla esecutività di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata.

Parametri edificatori

4. L'edificazione deve rispettare i seguenti parametri:

I.t. max 5000 mc/ha

D.c. min. 6.0 ml.

D.s. min. 5.0 ml.

Parametri urbanistici

5. Nella formazione dei piani attuativi ovvero nella loro revisione devono essere individuate aree da riservare a parcheggi di relazione nella misura minima di 3.5 mq/ab.

I nuovi interventi di residenza devono prevedere la realizzazione di parcheggi stanziali nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume utile (Vu) dell'edificio, con un minimo di un posto auto per alloggio.

I nuovi interventi, con destinazione alberghiera, devono prevedere la realizzazione di parcheggi stanziali nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume utile (Vu) dell'edificio, con un minimo di un posto per ogni camera.

I nuovi interventi con destinazione commerciale al dettaglio, direzionale e artigianato di servizio devono prevedere la realizzazione di parcheggi stanziali nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume utile (Vu) dell'edificio e di parcheggi di relazione nella misura minima di 80 mq. ogni 100 mq. di superficie utile per la destinazione direzionale ed artigianato di servizio e 100 mq. ogni 100 mq. di superficie di vendita per la destinazione commerciale al dettaglio.

I parcheggi previsti per i singoli interventi sono da aggiungersi a quelli previsti dai piani attuativi.

Prescrizioni particolari

6. Ai piani attuativi sono affidati compiti anche di raffigurazione compositiva delle soluzioni, al fine di una verifica della compatibilità ambientale degli interventi proposti.

In particolare dovranno comprendere il rilievo dello stato dei luoghi planoaltimetrico e

vegetazionale, individuando chiaramente l'uso del suolo, e una documentazione fotografica secondo punti di ripresa predeterminati, sulla base dei quali saranno poi restituite le immagini del progetto architettonico ed ambientale.

7. La realizzazione di recinzioni fisse è assolutamente vietata ad eccezione delle palizzate o recinzioni in legno, che comunque dovranno assicurare il libero transito degli animali selvatici.

8. Sono consentite solo le piantumazioni di essenze autoctone.

9. Compatibilmente con le funzioni circostanti e con la natura dei luoghi è consentita, l'installazione di costruzioni da destinarsi ad attività complementari a quelle sportive quali: ricovero motoslitte, locali per il noleggio delle attrezzature legate allo svolgimento di attività sportive (sci, biciclette ecc.), locali per la divulgazione di informazioni turistiche e simili (attività promozionali e logistiche degli sci club, delle scuole sci, ecc.).

Tali fabbricati potranno avere una superficie coperta massima di 60 mq. e un solo piano fuori terra.

Dovranno essere realizzati prevalentemente in legno, avere copertura a due falde.

10. Nelle singole aree oggetto di nuovi interventi edilizi, dovranno essere eseguite, preventivamente alla richiesta di permesso di costruire, indagini volte ad individuare la presenza di cavità carsiche nel sottosuolo.

11. Nelle zone G.2 (comprese le relative sottozone), le scelte tipologiche ed i materiali dovranno prevedere:

- coperture a falde inclinate (sono escluse le coperture piane), con manto in lamiera preverniciata o in rame, ovvero potranno essere realizzate con altri materiali non riflettenti, che si adattino all'ambiente e agli edifici circostanti; non è consentita la realizzazione di coperture aventi guaina impermeabilizzante lasciata "a vista".

- parapetti e balaustre in legno o materiale simile;

- porte e serramenti esterni in legno o materiale simile;

- staccionate in legno o materiale simile.

E' consentito, altresì, l'utilizzo di pietra e metallo (purchè con finiture cromatiche uniformi e funzionali al fabbricato).

Le zone G2 sono articolate secondo le seguenti sottozone:

G.2.1. - Zona turistica di alta montagna di saturazione estensiva

G.2.2.1. - Zona turistica di alta montagna di saturazione residenziale intensiva

G.2.2.2. - Zona turistica di alta montagna di saturazione ricettiva intensiva

G.2.3. - Zona turistica di alta montagna di espansione

G.2.4. - Zona turistica di alta montagna per attività puntuali

G.2.5. - Zona turistica di alta montagna per attività ricettive all'aria aperta

G.2.6. - Zona turistica di alta montagna per attività artigiane

Art. 66 ter - Zona G.2.2.1. - Turistica di alta montagna di saturazione residenziale intensiva

Definizione e finalità

1. E' costituita dal nucleo centrale del Piancavallo e ricompresa nel P.R.P.C. "Busa di Villotta" approvato con D.P.G.R. n. 0218 del 20 maggio 1981.

L'ambito si presenta già urbanizzato e quasi totalmente edificato.

Il P.R.G.C. si propone il completamento dell'edificato in conformità alle prescrizioni e alle N.T.A. specificate dal P.R.P.C. "Busa di Villotta".

Il P.R.G.C. inoltre indica i parametri minimi da rispettare per le varianti o per la redazione di un nuovo piano attuativo.

Destinazioni d'uso e categorie d'intervento

2. Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 66.

E' ammessa la nuova costruzione in conformità ai piani attuativi.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Modalità d'intervento

3. L'attuazione delle previsioni del P.R.G.C. avviene con intervento edilizio diretto in conformità al piano attuativo.

Parametri edificatori

4. Negli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G.C., qualora risulti esaurita la volumetria edificabile, è consentito l'ampliamento per una sola volta e fino ad un massimo di 100 mc. di Volume utile (Vu) per gli edifici che presentino una volumetria totale già edificata inferiore a 1000 mc. di Volume utile (Vu); per gli edifici con volumetria edificata uguale o superiore a 1000 mc di Volume utile (Vu), l'ampliamento consentito sarà invece pari al 15% dell'esistente Volume utile, a condizione che non venga aumentato il numero delle unità immobiliari.

Nel caso di variante al piano attuativo, ovvero di nuova elaborazione dello stesso, dovranno essere rispettati i disposti del precedente art. 66.

Prescrizioni particolari

Nel progetto dei nuovi interventi edilizi si dovrà porre particolare attenzione al rispetto dell'assetto naturale del sito fornendo un rilievo fotografico e planoaltimetrico in scala opportuna (1:100) descrittivo del sito, in cui si dovranno rappresentare tutti gli elementi naturali esistenti (massi, cespugli, alberi, doline, ecc.), tenendo conto poi della loro presenza nella progettazione, al fine di farli partecipi espressivi del progetto.

Laddove si intervenga in ambito in cui sia già stato compromesso lo stato litoide e vegetazionale del terreno si dovrà provvedere con opera di restauro delle coltri per ricucire il più possibile gli andamenti di materia, di essenze e di colore.

Nella redazione delle varianti al piano attuativo approvato ovvero di un nuovo piano attuativo, dovrà essere al pari eseguita un'attenta analisi dello stato dei luoghi al fine di garantire la massima compatibilità ambientale anche alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione previste.

Eventuali nuovi interventi con destinazione commerciale al dettaglio, devono prevedere la realizzazione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura minima di mq. 100 ogni mq.100 di superficie di vendita.

Art. 87 - Tutele, vincoli e rispetti - Disposizioni generali

1. Il territorio del comune di Aviano è oggetto di tutela, nei suoi aspetti morfologici, paesaggistici, storici, ambientali. Esso non può essere soggetto a interventi di trasformazione, comprese le attività di estrazione o di asporto del terreno, se non espressamente previsti dalle norme sulle zone in cui è suddiviso.

2. In particolare sono oggetto di tutela gli elementi geomorfologici e idrologici (rilievi naturali, grotte, doline, sorgenti, terrazzi fluviali, ecc.), i manufatti e gli elementi storici (muri in pietrame e in sasso, tracciati viari di antica origine, ecc.), i siti e i resti archeologici.

I siti di ritrovamento archeologico e in generale resti o tracce murarie di antiche strutture, affioranti, interrati o emergenti in occasione di scavi, devono essere tutelate e conservate. Eventuali interventi su tali strutture sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

3. Oltre ai vincoli e rispetti individuati nelle norme sulle zone e gli elementi lineari di cui al titolo precedente, altri vincoli e rispetti operano sul territorio comunale, in riferimento a norme speciali, nazionali o regionali, in materia, sinteticamente descritti nel successivo articolo.

Art. 88 - Vincoli e rispetti

Vincolo idrogeologico

1. Il limite del vincolo idrogeologico è riportato nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

I terreni compresi entro tale vincolo sono soggetti alle limitazioni d'uso di cui alle disposizioni di legge in materia.

Vincolo idraulico

2. I corsi d'acqua, demaniale e non, sono riportati nelle tavole 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie" e 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie" in conformità al disposto dell'art.15 – comma 7 – della L.R. 11/2015.

2 bis. Gli interventi sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 11/2015.

È prevista la tutela degli ambiti a contatto dei corsi d'acqua, attraverso la formazione di una fascia di rispetto.

2 ter. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904 , è vietata la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell' articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2 quater. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904.

Vincolo paesaggistico

3. Le aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Le operazioni di trasformazione dei beni tutelati sono soggette a specifica autorizzazione, di competenza comunale o regionale secondo le disposizioni regionali in materia.

Vincolo di inedificabilità di boschi percorsi da incendi

4. Nelle aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco, è vietato, per un periodo non inferiore a 20 anni, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti. Tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'evento predetto.

Vincolo storico-artistico

5. Gli edifici, con le relative aree di pertinenza, soggetti a vincolo storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono riportati nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli; area comunale" e nell'elaborato n. 6.1 del PRGC "Progetto: specificazioni zonizzative - Ambiti di interesse storico e zone A".

Le operazioni sui beni tutelati sono sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza.

Fasce di rispetto ferroviario

6. Le fasce di rispetto ferroviario sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli"

I tracciati ferroviari sono protetti da una fascia di rispetto inedificabile della profondità di 30 m, misurata in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dalla Direzione ferroviaria competente.

Fasce di rispetto di infrastrutture energetiche, depuratori

7. Le infrastrutture energetiche (elettrodotti, metanodotti), i depuratori e i punti di captazione idrica sono riportati nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Lungo i tracciati delle infrastrutture energetiche e dei relativi impianti e in corrispondenza dei depuratori è escluso ogni intervento edilizio e infrastrutturale, secondo modalità ed entro fasce di rispetto stabilite dalle disposizioni di legge in materia.

Servitù e vincoli militari

8. Le aree soggette a servitù e vincoli militari sono riportate nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Al loro interno devono essere rispettate le limitazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e gli eventuali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità militare competente.

9. Stralciato

Tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale

10. Il rovere in frazione di Castello, individuato nell'inventario regionale dei monumenti naturali e soggetto al vincolo di monumento naturale, è riportato nell'elaborato n. 1 del PRGC "Vincoli paesaggistici e altri vincoli".

Per lo stesso devono essere rispettate le limitazioni previste dalle disposizioni di legge in materia e gli eventuali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità pubblica competente.

Fascia di rispetto della zona per servizi ed attrezzature collettive (servizi tecnologici - ripetitori località Castaldia)

11. L'ambito di rispetto è individuato nelle tavole del PRGC. All'interno della fascia non sono ammessi la costruzione o l'ampliamento di edifici di abitazione e di edifici destinati a luoghi di lavoro o a servizi pubblici in cui sia prevedibile la permanenza umana per più di quattro ore al giorno per persona.

Fascia di protezione acustica limitrofa ai confini aeroportuali

12. La fascia di protezione acustica limitrofa ai confini aeroportuali con valori rilevati di L_{VA} compresi tra 60 dB(A) e 75 dB(A) è individuata nella Tavola 1 del Vigente P.R.G.C..

In tale fascia non sono ammessi nuovi edifici residenziali.

Gli altri insediamenti ammessi nelle singole zone territoriali omogenee (ZTO) sono vincolati alla preventiva adozione di adeguate misure di isolamento acustico.

Negli edifici residenziali esistenti sono ammessi tutti gli interventi contemplati dalla normativa delle singole zone territoriali omogenee. È prevista inoltre, anche con l'eventuale contributo regionale di cui all'art.37 della L.R. 18.06.2007, n.16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", la possibilità di realizzare interventi di risanamento acustico come dettati dalla normativa in generale e dall'art.39 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose in particolare.

Art. 93 – Disposizioni generali

Definizione

1. Le presenti norme sono conseguenti alla sintesi dei seguenti studi e strumenti di pianificazione:

- della relazione geologica allegata al P.R.G.C. e delle relative integrazioni introdotte con successive varianti al P.R.G.C. adottate/approvate;
- dello studio di Microzonazione Sismica di I° Livello del territorio comunale (approvato il 20.07.2015 da parte della preposta Commissione Tecnica di cui all'art. 5 – comma 7 – dell'O.P.C.M. 3907/2010 insediata presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- dal Progetto di Prima Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L. – Comitato Istituzionale del 19.11.2015 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30.11.2015) redatto dall'Autorità di Bacino, progetto approvato con D.P.C.M. del 28.06.2017 (Gazzetta Ufficiale n.252 del 27.10.2017);
- delle "Linee guida per le aree soggette a pericoli naturali" allegato alla deliberazione del C.C. n.23 del 21.03.2013.
- della nota della Direzione Centrale Ambiente-energia e politiche per la montagna prot. 2998 del 25.01.2013 (registrata al Prot. n.2155 del Comune di Aviano il 28.01.2013).

Tali studi hanno individuato nel territorio comunale le aree soggette a rischio sismico, idrogeologico, idrografico e geologico.

Tutte le aree, cui le prescrizioni fanno riferimento, sono sintetizzate nelle tavole:

- 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.1 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/2.2 "Pericolosità e rischio idrogeologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.1 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/3.2 "Pericolosità e rischio idrografico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.1 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie";
- 10/4.2 "Pericolosità e rischio geologico: prescrizioni edificatorie".

Prescrizioni

2. Tutti i progetti che prevedano l'interazione con i terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico devono osservare le disposizioni delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, delle Norme di Attuazione del P.A.I.L. e delle disposizioni in termini di rischio geologico e idraulico contenute nel Regolamento per la mitigazione del rischio geologico e idraulico allegato al P.A.I.L.

Le norme del P.A.I.L. assumono carattere sovraordinato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni locali.

Per quanto previsto dalla normativa sopracitata e sulla specificità sismica, idrogeologica, idrografica e geologica delle varie aree individuate dalla cartografia, si evidenziano le prescrizioni da seguire per interventi su ogni singola area.

Le prescrizioni di cui i successivi articoli, prevalgono sulla "disciplina delle zone e degli elementi lineari", di cui al titolo II delle presenti norme.

3. Rinvio dinamico: il richiamo a leggi e regolamenti e atti normativi contenuti nel presente capo, si deve intendere come effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo quindi delle modifiche e integrazioni che possono intervenire successivamente alla loro emanazione e alla definizione del presente capo III.

Art. 94 – Definizioni e finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Elementi essenziali per la riduzione del rischio sismico sono gli studi di Microzonazione Sismica (MS).

2. La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma.

Lo studio di Microzonazione Sismica è costituita dai seguenti elaborati:

Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS) in scala 1:10.000 che evidenzia gli elementi litologici, gli elementi di instabilità, gli elementi tettonico strutturali e gli elementi geologici e idrogeologici;

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e terzo livello (Zone di attenzione per instabilità);

Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici prodotti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. Restano valide, per quanto non in contrasto con le presenti norme e le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009, le conseguenti disposizioni contenute nelle N.TA. riferite alle singole aree/comparti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.

Art. 95 – Zone Stabili

Definizioni

1. Sono le zone dove non si ipotizzano effetti locali di rilievo perimetrati nelle tavole 10/1.1 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie" e 10/1.2 "Pericolosità e rischio sismico: prescrizioni edificatorie";

Prescrizioni

2. La valutazione dell'azione sismica di progetto dovrà essere svolta seguendo i criteri esposti dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, approvate con il DM.14.01.2008, pubblicate su S.O. n.30 alla G.U. n.29 del 04.02.2008 e Circ. 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP., pubblicate su S.O. n.27 alla G.U. n.47 del 26.02.2009.